

## **FISCALNEWS N.7 DEL 20 NOVEMBRE 2008**

Circolare informativa a carattere giuridico e fiscale a cura del Dr. Francesco Tramaglino

In questo numero:

### **I CONTROLLI FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

*Un utile check – up per verificare la rispondenza dell’associazione alla normativa di settore e affrontare con serenità le ispezioni fiscali e previdenziali*

## **1. Le verifiche fiscali e previdenziali sui sodalizi sportivi dilettantistici: i soggetti interessati**

Trattare un tema di sicura importanza ed attualità quale quello dei controlli fiscali sul mondo dello sport dilettantistico, impone, nell'ambito del Centro Sportivo Italiano, una precauzione metodologica.

Una percentuale assai elevata, prossima all'85%, delle ASD affiliate al nostro ente, sono dei sodalizi amicali, piccoli gruppi di persone corroborate dalla stessa concezione educativa della vita sportiva e il cui unico scopo è quello di partecipare ai campionati organizzati ai vari livelli territoriali.

In questi anni il CSI, sulla spinta di un'onda legislativa non sempre attenta alle sfumature del fenomeno sportivo, ha chiesto a queste realtà di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto oltre che di un codice fiscale. Molte associazioni – in realtà poco più di semplici squadre – si sono trovate così a fare i conti con una burocrazia fatta di registri, depositi, carta bollata ecc. destinata certamente ad altre forme ben più organizzate e strutturate di associazionismo.

Si tratta, a mio avviso, di una forma piuttosto eloquente di “strabismo fiscale” che si spera possa essere corretto al più presto in sede parlamentare operando un più netto distinguo tra forme episodiche e spontanee di associazionismo sportivo destinato solo allo svolgimento di attività di gioco e forme organizzate destinate alla produzione economica di servizi quantunque rivolte alla platea dei soci. Una distinzione, peraltro, già delineata nella legislazione fiscale delle associazioni *tout court* (D. Lgs. 460 del 1997) ma piuttosto confusa nella successiva disciplina del settore sportivo dilettantistico (Art. 90 della Legge 289 del 2002).

Venendo al tema dei controlli fiscali - oggetto della presente circolare - intendo perciò “rincuorare” le migliaia di amici del CSI che lungo tutto il territorio nazionale partecipano alla grande festa dello sport organizzata dal nostro ente: si tratta di verifiche perlopiù destinate ai soggetti che gestiscono impianti sportivi o in generale attività economiche di servizio ai propri soci e ai terzi (servizi in convenzione con pubbliche amministrazioni, sponsorizzazioni, gestioni di scuole calcio, bar o punti ristoro associativi) e non delle squadre spontanee che si riuniscono solo per partecipare ai campionati limitandosi a dividere esclusivamente le spese di affiliazione e il costo delle divise. E' altresì vero che nessun soggetto può ritenersi escluso, per definizione, dalle doverose attività di controllo dell'amministrazione finanziaria o previdenziale. Tuttavia è logico presumere che le compagini puramente amicali non costituiscano un “bacino interessante” per i verificatori.

Allo stesso modo desidero precisare che quanto esaminato nei paragrafi successivi riguarda i sodalizi organizzati come ASD e non quelli che hanno optato per la gestione in forma di società di capitali. Per quanto infatti i due sistemi di gestione condividano la finalità *not for profit* e alcuni profili agevolativi siano in comune, resta il fatto che la disciplina delle associazioni è tanto nella forma quanto nella sostanza diversa da quella delle società di capitale e ciò rileva anche nell'ambito delle operazioni di verifica fiscale.

## **2. Le verifiche fiscali e previdenziali sui sodalizi sportivi dilettantistici: aspetti formali e aspetti sostanziali**

Ci concentriamo pertanto sulle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e più precisamente su quelle associazioni che hanno optato per la detassazione dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività sportive istituzionali con i soci, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 148 del TUIR e dell'art. 4. c. 4 DPR 633 del 1972

In concreto stiamo parlando di associazioni e circoli sportivi dilettantistici che gestiscono, a beneficio dei soci tesserati: palestre, piscine, impianti polisportivi, scuole calcio, tennis, ecc. ma anche corsi in discipline marziali, orientali, yoga, ecc; attività per le quali l'associazione percepisce, oltre alla quota associativa standard, anche un corrispettivo periodico (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) parametrato al periodo di utilizzo dei servizi sportivi (c.d. abbonamento mensile, trimestrale, semestrale, annuale).

Per le realtà sopra descritte l'accertamento - tanto a carattere fiscale che previdenziale - non mira subito alla definizione del quantum di imposta evasa: infatti il DNA fiscale specifico delle associazioni non prevede la tassazione per le attività istituzionali svolte con i soci per cui è ben possibile che, se tutte le condizioni di legge sono soddisfatte, la ASD non debba alcunché a tal titolo.

L'attenzione, al contrario, è rivolta prevalentemente alla verifica della reale natura di ASD, ovvero alla dissimulazione di eventuali attività imprenditoriali artatamente camuffate da enti senza scopo di lucro.

Si tratta di una precisazione tutt'altro che banale poiché l'onere di dimostrare l'assenza di scopo di lucro e in generale il legittimo godimento delle agevolazioni fiscali e previdenziali destinate alle ASD è addossato alle associazioni stesse; e tale prova, nella maggior parte dei casi, va esibita tramite evidenze documentali: leggasi scritture contabili, bilanci, estratti bancari, verbali degli organi assembleari e direttivi, statuti e atti costitutivi, iscrizione a registri (CONI, APS ecc.) oltre che nella buona fede dei comportamenti di fatto.

Per questo motivo anche l'associazione sorretta dagli ideali più altruistici dovrà aver cura di dotarsi della necessaria documentazione amministrativa e contabile atta a dimostrare la bontà dei propri propositi; d'altro canto è evidente che senza ideali e comportamenti coerenti, una amministrazione efficiente è solo un mero castello di carte destinato a crollare al primo sguardo indagatore.

Nei paragrafi successivi useremo questa duplice chiave di lettura (formale/sostanziale) per descrivere una sorta di check-up normativo delle nostre ASD e adottare, ove necessario, i comportamenti e le formalità consone alle disposizioni di Legge

UFFICIO GIURIDICO FISCALE

**3. Il Check- up normativo per le ASD: controlli formali e sostanziali sull'assenza di scopo di lucro**

L'assenza di scopo di lucro, va da sé, è il primo parametro che gli ispettori devono controllare. Per quanto decantata negli statuti e atti costitutivi di tutti i sodalizi, tale caratteristica non può essere mai soltanto supposta ma va sempre concretamente comprovata.

Sul piano formale i primi documenti che rilevano a tal fine sono:

- a) statuto e atto costitutivo: l'associazione che intenda godere della detassazione delle entrate istituzionali, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, deve essere retta da uno statuto e da un atto costitutivo redatti per atto pubblico, scrittura privata autenticata o anche solo registrati. Non è sufficiente la mera redazione per iscritto priva della registrazione presso l'Ufficio delle Entrate. Inoltre i documenti di cui sopra dovranno rigorosamente soddisfare i requisiti stabiliti nel D. Lgs 460/1997 e nell'art. 90 della legge 289 del 2002 (vincoli patrimoniali e obbligo di democrazia associativa);
- b) istituzione dei libri verbali e del registro soci: un'associazione che non dà evidenza dei nominativi dei propri soci e delle proprie decisioni collettive può essere facilmente scambiata per una ditta individuale ove tutto è legittimamente riconducibile alla volontà di un unico imprenditore che però, proprio per questo, non è ammesso al godimento di alcuna agevolazione fiscale. Bisogna tenere a mente che la qualità di socio si acquista secondo le modalità previste dal proprio statuto: di norma occorre la redazione di una domanda di iscrizione al sodalizio e relativo tesseramento al CSI a cui fa seguito un verbale del direttivo con il quale vengono approvate le richieste di iscrizione dei soci stessi. E' buona norma, tuttavia, adottare anche un registro (sia pure elettronico purchè stampabile) in cui annotare le date di iscrizione dei soci ma anche quelle in cui essi cessano di esserlo. Sul punto si rammenta che il socio cessa di essere tale o perché comunica l'intento di recedere dal rapporto o perché viene espulso nelle ipotesi in cui ciò è consentito oppure perché non paga la quota annuale alla ASD e pertanto decade per morosità.

I registri dei verbali devono essere istituiti per annotare lo svolgimento delle assemblee e dei consigli direttivi e le relative decisioni. Non è necessario vidimare i registri ma è bene utilizzare fogli numerati progressivamente;

- c) tenuta delle scritture contabili istituzionali e approvazione del rendiconto: in analogia a quanto osservato nel punto precedente, anche la tenuta di scritture contabili corrette e trasparenti è da considerarsi un parametro fondamentale per la valutazione dell'assenza di scopo di lucro. L'obbligo delle scritture sorge innanzitutto dalle disposizioni di legge (D. lgs 460 e art. 90 legge 289 del 2002) in materia di rendicontazione che obbligano le ASD alla redazione e approvazione assembleare del rendiconto annuale; inoltre un'adeguata tracciabilità delle operazioni economiche e finanziarie è essenziale per dimostrare – soprattutto in sede di contenzioso – che la ASD non ha distribuito utili ed ha reinvestito nell'attività istituzionale sportiva gli eventuali avanzi di gestione. La legge non prescrive formalità particolari per le scritture contabili delle ASD che pertanto potranno essere rese anche in forme irrivalenti (es. in partita semplice), ma sempre comunque in modo idoneo a fornire una rappresentazione adeguata e veritiera della situazione economica e finanziaria. Sarà opportuno, pertanto, che la ASD limiti al massimo l'uso del contante (che comunque non può essere utilizzato per entrate o uscite superiori a 516 euro) in modo che il versante finanziario della contabilità possa essere rappresentato adeguatamente dalle scritture del c.c. bancario o postale e dalle scritture di ammortamento ove necessarie.

#### UFFICIO GIURIDICO FISCALE

Il rendiconto deve evidenziare l'avanzo/disavanzo di gestione e il suo utilizzo/ripariano anche tramite il reinvestimento nel prossimo esercizio ovvero mediante accantonamento nel fondo per le attività istituzionali;

- d) convocazione regolare dell'assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto e per il rinnovo periodico della dirigenza: si tratta di adempimenti atti a realizzare il principio di democrazia che a sua volta è una delle condizioni indispensabili per godere delle agevolazioni fiscali. Le assemblee devono essere regolarmente convocate attraverso idonei strumenti di pubblicità: lettera raccomandata anche a mano, fax, e-mail. In aggiunta è possibile disporre anche la pubblicazione in bacheca, la quale, tuttavia, non fornendo alcuna ricevuta di ritorno è da ritenersi come mezzo ausiliario ma non sufficiente per la notifica della convocazione.

Per tutte le assemblee vanno annotati i soci presenti sia in prima che in seconda convocazione: infatti tali nominativi consentono agli ispettori di verificare la veridicità delle assemblee e quindi di appurare il reale rispetto (nella sostanza e non solo nella forma) della normativa sulla democraticità degli organi;

- e) compensi e retribuzioni a dirigenti e collaboratori: per le ASD vige il divieto di distribuzione anche indiretta dell'utile. In tal senso la corresponsione di compensi e stipendi sproporzionati rispetto alle capacità economiche della associazione e comunque superiori a determinate soglie (retribuzione massima attribuibile al presidente di collegio sindacale) è assimilata alla distribuzione di utile; parimenti dicasi per tutte le situazioni in cui la ASD paga affitti, canoni, prezzi per beni irragionevolmente superiori a quelli normali per i beni in questione.

#### **4. Il Check- up normativo per le ASD: il rispetto della normativa specifica per lo sport dilettantistico**

Quanto sopra si applica integralmente a qualsiasi tipo di associazione (sportiva, culturale, religiosa, di promozione sociale, ecc. ) intenda fruire della detassazione dei proventi istituzionali e quindi non costituisce una prerogativa tipica del mondo sportivo dilettantistico.

Ciò nonostante l'impianto normativo delle ASD si fonda anche su normative specifiche che sono esclusive di tale comparto (es. art. 37 legge 342 del 2000 e art. 90 legge 289 del 2002) : evidente pertanto che anche le verifiche fiscali e previdenziali mirino a verificare il rispetto di tale specifica normativa.

Molte delle agevolazioni fiscali normalmente beneficate dai nostri sodalizi (es. il regime forfettario della legge 398/1991, la possibilità di erogare compensi sportivi dilettantistici e esenti da imposte e contributi) sono criticamente legate al rispetto dei seguenti adempimenti:

- a) affiliazione all'ente di promozione/federazione riconosciuto dal CONI e tesseramento dei soci: l'art. 90 della legge 289/2002 e le successive modificazioni di questa norma hanno stabilito che il godimento delle agevolazioni fiscali è subordinato al riconoscimento sportivo da parte del CONI e alla successiva iscrizione nel registro nazionale delle ASD. La procedura per ottenere il riconoscimento sportivo e quindi l'iscrizione nel registro prevede, quale primo *step*, l'affiliazione a enti e/o federazioni e il tesseramento degli atleti e dirigenti presso l'ente stesso. Infatti è fatto obbligo alle ASD e SSD di rispettare le norme e i regolamenti dell'ente di appartenenza (che prevede sempre il tesseramento individuale di ciascun socio) ed è altresì imposto ai sodalizi

**UFFICIO GIURIDICO FISCALE**

sportivi di provvedere all'assicurazione per i rischi di infortunio (invalidità permanente e morte) oltre che di responsabilità civile.

- b) Perfezionamento dell'iscrizione telematica nel registro CONI: effettuata l'affiliazione al Csi i sodalizi sportivi devono aver cura di perfezionare la registrazione nell'albo telematico del CONI, poiché è il possesso del certificato di iscrizione nel registro il requisito di ultima istanza per accedere ai benefici normativi. Tale pratica viene effettuata a cura del legale rappresentante della ASD sul sito [www.coni.it](http://www.coni.it) nella sezione dedicata al registro.
- c) Svolgimento effettivo dell'attività sportiva: è una delle tematiche più spinose, oggetto di numerose controversie tra amministrazioni fiscali/previdenziali e associazionismo sportivo. In buona sostanza la questione si riduce alla seguente contrapposizione: da una parte gli organi ispettivi ritengono che l'esercizio di attività sportiva si estrinsechi essenzialmente nello svolgimento di gare a carattere competitivo, dall'altra l'associazionismo assume una definizione più ampia che ingloba anche le attività sportive a carattere non agonistico di taglio educativo o piuttosto destinate al benessere e al miglioramento della qualità della vita.

Accade pertanto, che in sede di ispezioni a talune ASD, gerenti impianti di nuoto o di fitness - regolarmente iscritte nel registro CONI – sia stato contestato l'inquadramento degli istruttori in base alla normativa sui compensi sportivi dilettantistici, ritenuta inappropriata sulla base del presupposto che le attività di insegnamento di una disciplina sportiva non costituiscono “sport” ma prestazioni a carattere commerciale.

Il mondo sportivo ovviamente non condivide questa posizione, ritenendola un pretesto per infliggere sanzioni e recuperare imposte e contributi non dovuti: lo sport dilettantistico non è costituito solo dalla competizione finale (semmai debba esservene una) ma anche da tutte le necessarie attività preparatorie: avvio allo sport, formazione, pratica, allenamento, ecc. Tant'è che avvio allo sport e formazione sono due elementi obbligatori dell'oggetto sociale delle ASD e SSD come disposto dall'art. 90 della legge 289/2002.

Ciò si evince peraltro anche dalla definizione enciclopedica di Wikipedia:

*“Lo **Sport** è l'insieme di quelle attività, fisiche e mentali, compiute al fine di migliorare e mantenere in buona condizione l'intero apparato psico-fisico umano e di intrattenere chi le pratica o chi ne è spettatore. Lo sport può essere praticato singolarmente o in gruppo (**sport di squadra**), senza fini competitivi oppure gareggiando contro altri sportivi. In quest'ultimo caso si parla di agonismo sportivo.”*

Nella diatriba tra ispettori e sportivi dilettanti si avverte certamente il disappunto per una “*vacatio legis*” che ha colpevolmente tralasciato- , nonostante i ripetuti appelli di enti come il CSI - di fornire una definizione ampia e condivisibile di sport dilettantistico al riparo da fraintendimenti, abusi e stiracchiature.

Già, perché l'altra parte di questo complesso discorso riguarda la disinvoltura con cui una parte non sempre trasparente del mondo sportivo utilizza i benefici riservati alle

#### UFFICIO GIURIDICO FISCALE

attività dilettantistiche per settori e attività che poco hanno a che fare con lo sport, in qualunque accezione, competitiva o non, lo si intenda.

Un esempio lo fornisce l'utilizzo dei compensi sportivi dilettantistici per la remunerazione di personale addetto a funzioni totalmente estranee allo sport (pulizie, giardinaggio, tecnici manutentori, ecc.) ovvero in spregio al divieto di distribuzione anche indiretta degli utili: si tratta di un abuso che lede i diritti delle persone interessate oltre che quelli dello Stato.

E il CSI non può che rammentare come ogni abuso costituisca il presupposto per una successiva negazione dei benefici fiscali anche a danno di chi li ha sempre utilizzati correttamente e in buona fede.

#### **5. Il Check- up normativo per le ASD: la normativa sul lavoro e il corretto uso dei compensi sportivi dilettantistici e delle co.co.co. amministrative e gestionali**

L'argomento discusso in chiusura del precedente paragrafo merita uno sviluppo ulteriore: la possibilità di erogare compensi esenti da imposte e contributi - almeno fino a un determinato massimale annuo - è destinato a sovvenzionare lo sviluppo dell'attività sportiva ma non è un sistema generalizzato di pagamento applicabile dalle ASD in tutte le situazioni.

Vale la pena pertanto rammentare i ristretti campi di applicabilità della disciplina sui compensi sportivi dilettantistici e sulle co.co.co. amministrative e gestionali:

a) **compensi sportivi dilettantistici:** previsti dall'art. 37 della legge 342 del 2000 e sss. int. e mod. i suddetti compensi possono essere erogati strettamente a coloro che esercitano direttamente l'attività sportiva ove con tale termine si intendono tutti coloro il cui impegno rende possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche, ivi compresi i dirigenti che assolvono a funzioni di rappresentanza. A distanza di nove anni quasi dalla introduzione di questo istituto, normativa e prassi in materia, in maniera del tutto imbarazzante, non definiscono ancora se per "manifestazioni" debbano intendersi solo i contesti a carattere competitivo (sarebbe stato opportuno parlare di "gare" allora) o anche le attività di avvio e di formazione sportiva che la legge 289/2002 impone obbligatoriamente ai sodalizi costituiti come ASD o SSD.

Chi scrive ritiene che l'attività di avvio e di formazione sportiva sia espressione piena e legittima dello sport dilettantistico che senza scuole sportive e senza avvio allo sport non potrebbe sfornare atleti dilettanti oppure olimpionici: l'insegnamento - anche nello sport - è l'espressione più alta della disciplina. Pertanto la mia opinione è che un istruttore di discipline sportive impegnato nel settore dilettantistico - a meno che non si ravvisino altre ipotesi giuridicamente differenti - possa legittimamente trarre un indennizzo dall'impegno profuso sotto forma di diarie, rimborsi e compensi per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva dilettantistica.

Tuttavia vanno drasticamente evitati i seguenti abusi, che se individuati, in sede di verifica, non potranno che essere sanzionati:

- inquadramento, tramite i compensi sportivi dilettantistici, di personale soggetto a potere gerarchico che per le modalità di svolgimento delle prestazioni, per l'impegno fisso e il numero significativo di ore di lavoro richiesti rientra nella nozione di "personale

#### UFFICIO GIURIDICO FISCALE

subordinato” e pertanto deve godere del relativo trattamento retributivo e previdenziale (ENPALS);

- inquadramento di soggetti dotati di elevata formazione tecnica che operando sistematicamente verso un numero indistinto di impianti costituiscono dei professionisti della disciplina e dunque devono operare in regime di partita iva ( e contribuzione previdenziale all’ENPALS);
- utilizzo dei compensi per il pagamento di prestazioni estranee al concetto di esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica.

Analoghe considerazioni valgono per le collaborazioni amministrative e gestionali, destinate al personale amministrativo e manageriale non professionista della ASD, relativamente alle quali si evidenziano anche i seguenti adempimenti:

- dal 2007 sono soggette alla comunicazione telematica preventiva all’Ufficio di Collocamento;
- dal 2009 sono soggette a iscrizione nel LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL).  
L’ufficio Fiscale fornirà più ampi dettagli tramite circolare dedicata.

Per tutte le tipologie di rapporti si suggerisce vivamente di stipulare adeguato contratto per iscritto.

## **6. Il Check- up normativo per le ASD: gli adempimenti per le attività commerciali**

Come precisato in apertura, la gestione delle attività commerciali svolge un ruolo abbastanza residuale nelle ASD e raramente ne è il punto dolente: da un punto di vista genetico, infatti, le associazioni operano in regime di estraneità alle imposte sui redditi e all’iva seppure previo rispetto di un set di condizioni molto stringenti e non sempre agevoli.

Di contro l’apertura della partita IVA è sovente percepita come un aggravio burocratico in quanto genera adempimenti e connessi costi amministrativi.

Ovviamente non concordo con questa posizione e mi sforzerò di dimostrare che in molte ipotesi l’apertura della partita iva, oltre che doverosa è anche conveniente.

Infatti, optando per il regime c.d. forfettario di cui alla legge 398 del 1991, la ASD inquadra il proprio regime contabile e la definizione delle imposte sui redditi e IVA secondo lo schema assai vantaggioso e semplificato previsto da questa normativa (rammentiamo che è dovuto il 50% dell’iva esposta nelle fatture attive del sodalizio, tranne nel caso delle sponsorizzazioni ove è dovuto il 90% e che le imposte sul reddito si pagano sul 3% del volume di ricavi. Inoltre le registrazioni contabili sono cumulative e si effettuano tutte su un semplice registro mensile).

Conseguentemente, in caso di contestazioni, l’aver optato per questo sistema protegge il sodalizio da sanzioni di una certa gravità quali quelle connesse alla mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie. Comunque nella determinazione del carico fiscale si dovrà tenere conto dell’opzione espressa dalla ASD.

Ovviamente la partita iva va aperta in tutti i casi in cui si inizia a svolgere con sistematicità un’attività c.d. commerciale: sponsorizzazioni, servizi a enti pubblici e a terzi non soci anche a carattere sportivo, somministrazione alimenti e bevande al pubblico, ecc.



#### UFFICIO GIURIDICO FISCALE

I costi amministrativi della gestione della partita iva in regime 398 sono minimi e includono: la gestione mensile del registro iva, il versamento trimestrale dell'iva e la dichiarazione dei redditi. La ASD in regime di 398 è esentata da adempimenti dichiarativi ai fini IVA.

#### AVVERTENZA IMPORTANTE

**Alla data della redazione della presente circolare risulta da poco pubblicato il D.L. 185 del 29.11.2008 che all'art. 30 dispone quanto segue:**

*“Art.30.*

*Controlli sui circoli privati*

*1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*

*2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.*

*3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

*4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.*

*5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.*

In sostanza l'art. 30 del citato decreto impone agli enti senza scopo di lucro, che si avvalgono della detassazione dei corrispettivi pagati dai soci, di comunicare all'agenzia delle entrate, tramite apposito modulo telematico, il possesso dei requisiti per il godimento di questa importante agevolazione che pertanto non sarà più scontata ma dovrà essere confermata dall'Agenzia delle Entrate.

UFFICIO GIURIDICO FISCALE

Rammentiamo i requisiti che l'art. 148 del TUIR stabilisce ai fini della detassazione delle entrate istituzionali:

- divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio del gruppo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per qualsiasi chiarimento i Comitati CSI e le ASD e SSD affiliate al CSI possono contattare l'Ufficio Fiscale CSI al n. 06.68404574 (i giorni feriali dalle 15.00 alle 19.00) oppure inviare un quesito alla mail: [fiscale@csi-net.it](mailto:fiscale@csi-net.it)

Ufficio Fiscale CSI  
Dr. Francesco Tramaglino

UFFICIO GIURIDICO FISCALE